

Allegato A alla delibera n. 159/08/CONS

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1 PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Codice), una volta individuate le imprese in posizione di significativo potere di mercato, l'Autorità, conformemente all'articolo 17, impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione, ovvero mantiene, modifica o rimuove le misure esistenti.

2. L'individuazione di un'impresa avente significativo potere di mercato non accompagnata da obblighi regolamentari non sarebbe coerente con il disposto del nuovo quadro normativo ed, in particolare, con l'articolo 19, comma 5 del Codice. In tal caso, l'Autorità deve imporre almeno un obbligo di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.

3. Gli obblighi imposti ai sensi di quanto disposto dall'art 45 del Codice devono essere basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 del Codice, che ricadono in tre categorie: a) promuovere un mercato aperto e competitivo; b) contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) promuovere gli interessi dei cittadini europei.

4. Quindi, secondo quanto disposto dalle Linee direttrici al paragrafo 116, l'Autorità, a seguito dell'individuazione di imprese con significativo potere di mercato, dovrà scegliere tra una serie di obblighi individuati nelle Direttive (nella Direttiva accesso nel caso di mercati all'ingrosso) e recepiti nel Codice. Specificamente, gli obblighi che possono essere imposti sono quelli di trasparenza (art. 46 del Codice), non discriminazione (art. 47), separazione contabile (art. 48), accesso e uso di determinate risorse di rete (art. 49), controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50).

5. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto all'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni, quali le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi, i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore pubblichi una Offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con procedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

6. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare le negoziazioni relative ai servizi *wholesale*, di evitare le controversie tra gli operatori e di garantire agli operatori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

7. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

8. Inoltre, l'Autorità può imporre, limitatamente al mercato oggetto di notifica, obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi applicati per i trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

9. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

10. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva accesso, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere agli operatori terzi che ne facciano richiesta l'accesso a determinati elementi e risorse di rete;
- b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono l'accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
- e) di concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o ai sistemi *software* analoghi, necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

11. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

12. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della Direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi e i metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

13. In via eccezionale possono essere individuati obblighi diversi da quelli enumerati dalla direttiva, salve la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione europea.

14. In base all'articolo 45, comma 4, del Codice, l'Autorità è tenuta ad esporre la motivazione su cui si fondano le misure proposte. Oltre all'analisi di mercato comprovante il significativo potere di mercato, l'Autorità deve pertanto inserire nelle sue decisioni una giustificazione della misura proposta in rapporto agli obiettivi dell'articolo 13 del Codice, nonché spiegare i motivi per cui la decisione presa debba ritenersi proporzionata.

2. RIMEDI PER IL MERCATO NAZIONALE DEI SERVIZI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA SU RETE TERRESTRE

2.1 Analisi dell'Autorità e valutazione delle problematiche competitive

15. Ai sensi di quanto disposto dal Codice, dalla Direttiva quadro e dalle Linee direttrici, è dunque necessario individuare obblighi regolamentari specifici al fine di correggere l'assetto di mercato per il quale è stata riscontrata una insufficiente concorrenza.

16. Il mercato televisivo è oggetto di una complessa disciplina di settore che, in previsione della definitiva transizione alla tecnica digitale, è stata modificata ed integrata con successivi interventi normativi e regolamentari nel corso degli ultimi anni. Tali interventi hanno comportato modifiche alla data di *switch-off* ed ai relativi programmi di transizione. La legge 20 marzo 2001, n. 66 fissava entro il 2006 la data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica; il decreto legge n. 273 del

22 dicembre 2005 ha modificato tale data prolungando la data dello *switch off* a fine 2008, per consentire di affrontare in maniera graduale il processo di transizione al digitale degli impianti analogici.

17. Il processo di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale terrestre segue un processo graduale che fissa scadenze temporali per zone geografiche (aree “*all digital*”), con abbandono delle trasmissioni in tecnica analogica in parti crescenti del territorio nazionale, come evidenziato dal protocollo d’intesa per la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta del 16 aprile 2005, che prevedeva la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica per il 31 luglio 2006.

18. Anche per le aree “*all digital*” la data dello *switch off* della televisione analogica è stata rinviata, portando le nuove scadenze - rispettivamente - al 1° marzo 2008 per la Sardegna ed al 1° ottobre 2008 per la Valle d’Aosta, come definito dal protocollo d’intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Sardegna, e dal protocollo di intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Valle d’Aosta.

19. Il Comitato “Italia Digitale”, costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni il 4 agosto 2006 per definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *switch over* nazionale per la transizione del sistema televisivo dall’analogico al nazionale, ha come obiettivi - tra gli altri - quello di identificare le successive aree “*all digital*”, stabilendo per ciascuna area la data di *switch off*, e quello di proporre la data finale di *switch off* nazionale. Nell’ambito dei lavori di tale Comitato, è stata sottolineata l’esigenza di un percorso realistico per l’approdo alla televisione digitale, che si potrebbe completare nella finestra temporale indicata dall’Unione europea (2012).

20. A livello europeo la “*best practice*” – rappresentata dal Regno Unito - appare conforme a quanto indicato dalla comunicazione (2003) 541 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale.

21. Infine, una recente iniziativa di governo ha portato alla definizione di un disegno di legge concernente disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Tale atto, tra l’altro, indica come nuova data per lo

switch off il 2012, termine che oltre a seguire la *best practice* europea, appare conforme a quanto indicato dalla citata comunicazione (2003) 541 della Commissione.

22. In virtù delle considerazioni sopraelencate, si ritiene verosimile un ulteriore prolungamento della data di *switch off* (attualmente fissata al dicembre 2008) della diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica sul territorio nazionale.

23. L'eventuale slittamento della data di *switch off* comporta una durata temporale più estesa per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che aveva fissato lo spegnimento in date precedenti e più ravvicinate (2008).

24. Ne consegue che si può assumere che l'assetto di mercato individuato dall'analisi, ed in particolare l'esistenza di una posizione di dominanza congiunta, sia destinata a protrarsi nel tempo, fino all'avvenuta transizione alle tecniche di trasmissione in digitale terrestre, ovviamente con riferimento a quelle aree del paese che nel frattempo non siano divenute *all digital*.

25. In un contesto di elevata integrazione verticale, si devono considerare anche i riflessi che il perdurare della dominanza congiunta potrà avere nei mercati a valle della filiera, tra cui quello delle risorse del mercato pubblicitario¹. In altri termini, si dovranno considerare anche gli incentivi che gli operatori verticalmente integrati possono avere nel mantenere – attraverso un tacito coordinamento – la posizione di forza che attualmente rivestono nei vari stadi della filiera televisiva². Per altro verso, deve essere considerato che il mercato registra l'ingresso di nuovi soggetti, anche mediante l'acquisizione di emittenti già esistenti, come peraltro avvenuto nel corso

¹ Per quanto riguarda i due mercati evocati, si rammenta che gli operatori notificati detengono circa l'80% delle risorse trasmissive e più del 90% del mercato delle risorse pubblicitarie in tecnica analogica.

² Come evidenziato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua indagine conoscitiva sul settore televisivo, il mercato dei servizi di capacità trasmissiva è inserito in una filiera di mercati tra loro strettamente interconnessi (gestione delle reti, realizzazione dei palinsesti, vendita degli spazi pubblicitari, misurazione delle audience) che non possono essere valutati se non nel loro insieme: una corretta valutazione del mercato del bene intermedio rappresentato dalla capacità trasmissiva non può prescindere da un'analisi delle dinamiche concorrenziali dei mercati collegati, ed in particolare il mercato a valle della raccolta di risorse pubblicitarie.

dell'ultimo biennio (acquisizione di Rete A da parte del Gruppo L'Espresso e di Elefante TV da parte di Telecom Italia Media).

26. In particolare, le imprese notificate potrebbero essere incentivate ad adottare strategie difensive nel settore dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica³, con il fine ultimo di limitare la pressione competitiva, se non la concorrenza stessa, nel distinto ma contiguo mercato delle risorse pubblicitarie sul mezzo televisivo.

27. Le misure regolamentari idonee a ripristinare una effettiva concorrenza riguardano – in ogni caso – il mercato dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre.

28. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario introdurre a carico degli operatori dotati di significativo potere di mercato obblighi volti a neutralizzare le potenziali distorsioni della concorrenza relativamente ai servizi intermedi che sono necessari ai concorrenti per l'installazione e la gestione della propria rete diffusiva.

29. E' utile sottolineare, prima di procedere alla declinazione degli obblighi, che rimangono impregiudicate le misure regolamentari e le condizioni imposte agli operatori di rete in quanto titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze terrestri a tutela di interessi generali e del pluralismo, in conformità al quadro normativo comunitario e in particolare agli art 1 comma 3 della Direttiva Quadro e 5 della Direttiva Autorizzazioni.

30. Di seguito, sono analizzate le misure regolamentari volte ad assicurare la corretta fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre da parte degli operatori con notevole potere di mercato.

2.2 *Obblighi*

31. Gli obblighi individuati sono i seguenti: (i) obbligo di accesso e uso di determinate risorse; (ii) obbligo di trasparenza; (iii) obbligo di non discriminazione; (iv) obbligo di separazione contabile.

³ Ad esempio, non garantendo parità di trattamento nella fornitura e nella qualità dei servizi intermedi offerti o modulando la formazione dei prezzi di tali servizi, così da dare luogo a fenomeni di erosione dei margini dei concorrenti, ovvero a prezzi ingiustificatamente gravosi.

Obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse

32. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse di rete, l'Autorità intende introdurre a carico degli operatori RAI ed RTI – anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate – l'obbligo di dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture ad operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta.

33. In particolare, RAI e RTI dovranno consentire la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.).

34. L'obbligo in questione discende principalmente dal fatto che i soggetti notificati dispongono di un significativo potere di mercato, in quanto godono di un notevole livello di indipendenza in virtù del controllo delle infrastrutture essenziali. Tale controllo può determinare la messa in atto di strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati si rifiutino di concludere accordi che permettano di rendere accessibili agli operatori televisivi terzi i propri servizi di diffusione televisiva o le proprie infrastrutture.

35. Un'altra ragione per imporre l'obbligo di accesso agli operatori notificati rimanda alle considerazioni circa l'esistenza di importanti economie di scala e di scopo, come risultato nel corso dell'analisi, che consentono, nel caso un soggetto gestisca più reti, di riutilizzare anche alcuni elementi della rete. Per tale ragione, appare opportuno introdurre misure regolamentari a carico dei suddetti soggetti che li obblighino a rendere accessibili i servizi necessari alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, consentendo in particolare la condivisione di alcune infrastrutture (siti, tralicci) e la fornitura dei servizi di gestione degli impianti trasmissivi.

36. L'Autorità ritiene che l'obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse sia proporzionato in quanto, mediante la co-ubicazione o la condivisione delle infrastrutture e la fornitura di servizi all'ingrosso di gestione degli apparati trasmissivi, le emittenti

terze potranno sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare le relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo risultano contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturirebbero per il sistema nel suo complesso.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di dare accesso agli operatori televisivi nazionali, ove possibile, alle proprie infrastrutture, ed in particolare di consentire la co-ubicazione o la condivisione delle infrastrutture, e di offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi in tecnica analogica ad operatori terzi che ne facciano richiesta?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

37. **RAI** osserva che i rimedi prefigurati dall'Autorità non appaiono proporzionati o comunque coerenti con la definizione del mercato rilevante contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 e nella delibera n. 544/07/CONS, che vede dal lato dell'offerta operatori che offrono un servizio di radiodiffusione radiotelevisiva ad operatori terzi. Alla luce di ciò, RAI osserva che i rimedi prefigurati dall'Autorità avrebbero dovuto avere ad oggetto la fornitura di un servizio trasmissivo in favore di soggetti che non dispongono di risorse spettrali. Dal momento che in Italia, nel comparto della diffusione analogica su frequenze terrestri, tale circostanza è preclusa dalla legge, dato che le frequenze assegnate alle emittenti sono preordinate alla diffusione esclusiva dei propri palinsesti, e poiché nella trasmissione analogica la capacità trasmissiva su ciascuna rete è utilizzata da un unico canale/programma corrispondente all'emittente che gestisce la rete, l'Autorità ha dovuto ipotizzare misure rimediali relative ad un mercato (attività di ospitalità, gestione e manutenzione di impianti) che, sebbene contiguo, è stato sempre considerato distinto dalla prassi *antitrust*.

38. **RAI** inoltre rileva che, in ambiente analogico, a ciascun operatore l'utilizzo di ciascuna frequenza è vincolato (oltre che alla esclusiva trasmissione del palinsesto dell'emittente a cui è stata attribuita la frequenza stessa) all'utilizzo di un impianto trasmissivo localizzato in una specifica area geografica (sito). In altre parole, esiste un vincolo inscindibile fra palinsesto/frequenza/impianto/sito che non è nella disponibilità delle emittenti analogiche. L'ovvia conseguenza è che - salvo ipotizzare che le emittenti analogiche attualmente presenti in Italia dotate di un patrimonio frequenziale non diffondano i propri palinsesti in quanto non hanno potuto avere accesso ai siti cui le frequenze sono accoppiate (circostanza che non si riscontra nella realtà) - l'obbligo di accesso ai siti e gli altri servizi prefigurati dall'Autorità non hanno coerente fondamento. In Italia, tutte le emittenti che dispongono di un patrimonio frequenziale dispongono altresì della possibilità di utilizzare un sito da cui irradiare il proprio segnale: ne consegue che muovere dall'assunto della supposta carenza frequenziale per

poi imporre obblighi inerenti l'accesso ai siti non sembra supportato da un coerente fondamento.

39. Infine, relativamente al primo obbligo **RAI** ritiene che questo non sia giustificato e comunque proporzionato, in quanto non è stata svolta un'istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni di concorrenza nel comparto della ospitalità/gestione/manutenzione di impianti, né sono state fornite prove di ostacoli all'accesso a tali risorse ovvero della loro "essenzialità". Inoltre, **RAI** rileva che il legislatore comunitario ha espressamente previsto che la condivisione di infrastrutture quali i siti utilizzati può essere sì *"incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione"* ma *"sulla base di accordi con le imprese su base volontaria"*. Di conseguenza, è la libera negoziazione tra le parti e non l'imposizione di obblighi lo strumento da utilizzare relativamente alla condivisione dei siti.

40. In primo luogo **RTI** espone alcuni rilievi di carattere generale, in particolare:

- Con riferimento alle risposte fornite dall'Autorità nell'Allegato della delibera 544/07/CONS alle obiezioni avanzate dalla Commissione europea con riferimento alla definizione del mercato dei servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica, **RTI** sottolinea che l'Autorità, a tale riguardo, avrebbe dovuto analizzare, separatamente la domanda e l'offerta di servizi di trasmissione ai fornitori di contenuti, la domanda e l'offerta di servizi intermedi e gli scambi di frequenze. Relativamente all'auto-fornitura di capacità trasmissiva in tecnica analogica, **RTI** osserva che questa, congiuntamente alla situazione normativa Italiana, comporta che manchino una vera e propria domanda ed un'offerta di servizi trasmissivi da parte di *broadcaster* agli operatori di rete.
- **RTI** ribadisce che l'oggetto del mercato 18 è il servizio rappresentato dall'offerta di capacità trasmissiva, mentre gli impianti ed i servizi di manutenzione costituiscono fattori di produzione rispetto a questo servizio e pertanto non costituiscono oggetto del mercato 18, quanto piuttosto mercati differenti, posti "a monte" del medesimo.
- **RTI** segnala che nei suddetti mercati a monte, sia dal lato della domanda che dell'offerta, sono presenti anche operatori diversi dagli operatori di rete televisiva integrati locali e nazionali e che la presenza di tali operatori su tale mercato non è stata presa in considerazione dall'Autorità. **RTI** sottolinea inoltre che l'analisi di tali mercati potrebbe fare emergere l'esistenza di più mercati di dimensioni locali, all'interno di ciascuno dei quali il livello di concorrenzialità potrebbe essere diverso. **RTI** comunque sottolinea che la notevole disomogeneità di situazioni sul territorio italiano non ha creato ostacoli all'accesso delle infrastrutture necessarie per l'installazione di antenne di trasmissione. In sostanza, la condivisione delle infrastrutture auspicata dall'Autorità è già in gran parte realizzata. In particolare, il rispondente sostiene

che RTI ed Elettronica Industriale S.p.a non hanno mai negato l'accesso sui propri tralicci in maniera non giustificata.

41. Relativamente all'obbligo di accesso alle infrastrutture di cui al quesito n. 1, **RTI** rileva che tale obbligo difficilmente consentirà di per sé un ampliamento delle reti in quanto ciò presuppone che le emittenti siano abilitate all'uso di frequenze ulteriori rispetto a quelle già utilizzate. Inoltre, RTI afferma che l'Autorità non ha svolto alcuna analisi dei prevedibili costi dell'obbligo in questione per i soggetti obbligati, ma ha affermato "apoditticamente" che tali costi sono "contenuti".

42. A parere di **RTI**, invece, i suddetti costi potrebbero essere molto elevati e sarebbero altresì ingiustificati, qualora l'obbligo implicasse un intervento in via preventiva sulla struttura degli immobili al fine di renderli idonei all'installazione di antenne eventualmente richieste. Di conseguenza, RTI ritiene che il contenuto della misura dovrebbe essere delimitato nel senso di chiarire se:

- non comporta obbligo di effettuare in via generale e preventiva gli interventi necessari a consentire l'accesso di terzi ai tralicci;
- l'idoneità di ciascun traliccio ad ospitare impianti di terzi dovrà essere valutata caso per caso, in presenza di domande da terzi;
- i costi delle relative verifiche e degli interventi necessari per l'adeguamento del traliccio, ove possibile e non eccessivamente oneroso, dovranno essere posti a carico del richiedente, così come i costi relativi agli adempimenti di natura amministrativa;
- in nessun caso, potranno essere imposti interventi non conformi alle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- l'obbligo non si applica nel caso di immobili di proprietà di terzi, dei quali i soggetti tenuti abbiano la mera detenzione, in virtù di rapporti contrattuali;
- l'obbligo non opera nel caso in cui l'installazione e l'attivazione dell'impianto del terzo risultino in contrasto con le norme nazionali e regionali in tema di inquinamento elettromagnetico anche per via della situazione già esistente nel sito interessato;
- al soggetto tenuto dovrebbe essere consentita la verifica dei titoli abilitativi alla trasmissione da quello specifico sito in possesso del terzo richiedente, allo scopo di consentire al soggetto obbligato di evitare di incorrere in violazioni delle norme penali, civili ed amministrative applicabili, da parte del terzo richiedente.
- per quanto riguarda i servizi di manutenzione l'obbligo si applica solo nel caso in cui gli impianti oggetto dei servizi siano ubicati su tralicci di proprietà del soggetto tenuto, e che in nessun modo l'obbligo può condurre alla violazione di preesistenti impegni contrattuali del soggetto tenuto o del terzo richiedente.

43. Relativamente al primo quesito, **TIMedia** osserva che l'obbligo proposto dall'Autorità limitato alla diffusione in tecnica analogica non solo è insufficiente, ma anche dannoso, in quanto con la conversione degli impianti in tecnica digitale il

duopolio presente nel settore dell'analogico si potrebbe non solo trasferire nel settore del digitale, ma addirittura aggravare. TIMedia auspica dunque ulteriori misure pro-concorrenziali a partire dalla co-ubicazione, anche per la diffusione in tecnica digitale, e dall'accesso "logico" alla capacità trasmissiva.

44. L'aspetto che rileva per **TIMedia** è l'accesso ai servizi di diffusione nelle reti a copertura universale derivate dalla conversione degli impianti utilizzati in analogico (unica rete effettivamente non replicabile), impianti che hanno costituito l'elemento determinante ai fini della individuazione della dominanza di RAI e RTI sul mercato in questione.

45. **TIMedia** auspica che ci sia possibilità di accesso non solo alle infrastrutture utilizzate attualmente per la trasmissione televisiva in tecnica analogica ma che sia possibile un'estensione di tale misura anche a tutte quelle postazioni che erano utilizzate per la diffusione analogica al momento dell'analisi di mercato, anche se successivamente sono state convertite in digitale. Tale possibilità può essere utile nel caso di realizzazione di reti SFN. TIMedia ritiene che tale possibilità di accesso potrebbe essere negata solo a seguito di una verifica di incompatibilità delle condizioni tecnico-operativo.

46. Come ulteriore misura pro-concorrenziale, **TIMedia** propone l'accesso ai servizi di diffusione e quindi alla capacità trasmissiva delle reti a copertura "universale" per i servizi offerti in tecnica digitale.

47. **RETE A** non concorda in linea generale con gli obblighi proposti dall'Autorità in quanto, in primo luogo, questi costituiscono, secondo Rete A, una misura irrilevante rispetto al problema del duopolio che deve essere affrontato intervenendo invece su tutta la filiera (risorse pubblicitarie, uso di frequenze ed impianti analogiche e rilevazione dell'*audience*); in secondo luogo, Rete A osserva che non si tiene conto del fatto che la distorsione del mercato non si verifica in relazione agli impianti, ma soprattutto in relazione alle frequenze. Secondo il rispondente, la misura risulta in ogni caso tardiva e fuorviante in quanto tende a valorizzare gli attuali siti di RAI e RTI.

48. **RETE A** suggerisce all'Autorità di adottare obblighi "più appropriati" per la risoluzione del problema competitivo, ovvero:

a) imporre a RAI e RTI la restituzione e messa a disposizione del Ministero delle frequenze analogiche che risultano eccedenti la copertura del 98% della popolazione per RAI e dell'80% del territorio per RTI;

b) imporre a RTI l'obbligo di limitare, fino allo *switch off*, l'affollamento orario complessivo delle tre reti a non oltre il 45% e di ciascuna rete a non oltre il 16%;

Rete A infine afferma che l'Autorità dovrebbe assumersi l'onere di attuare per via regolamentare i principi che erano stati definiti dal c.d. d.d.l. Gentiloni in materia di rilevazione degli indici di ascolto.

49. Relativamente al quesito n. 1, **FRT** esprime perplessità sul fatto che gli impianti di trasmissione televisiva e le relative frequenze rientrino nel mercato 18, che riguarda invece, secondo il rispondente, il servizio avente ad oggetto l'offerta di capacità trasmissiva. FRT contesta inoltre l'esclusione dell'emittenza locale dalla possibilità di accedere al beneficio per i terzi operatori ipotizzato dall'Autorità. FRT rileva poi come la situazione degli immobili sui quali sono ubicati i siti sia molto variegata e come comunque, nel tempo, si sia pervenuti già, nella gran parte dei siti principali, ad una condivisione dei siti senza che si siano registrate situazioni di abuso.

50. In linea generale **FASTWEB** condivide i risultati dell'analisi di mercato e la declinazione degli obblighi condotta dall'Autorità. La società rileva che il potere di mercato goduto da RAI e RTI ha rilevanti ricadute nei vari stadi della filiera e nei mercati contigui. Inoltre, tale posizione dominante, rafforzando la posizione dei due operatori notificati anche nel ruolo di fornitori di contenuti, potrebbe determinare un rallentamento nello sviluppo di piattaforme di distribuzione "alternative". Alla luce di ciò l'Autorità, anche in virtù di altre competenze, dovrebbe definire un complesso di misure regolamentari volte a garantire che la posizione dominante goduta da RAI e RTI nel mercato del *broadcasting* analogico non pregiudichi la corretta dinamica competitiva nei mercati contigui a quello in oggetto.

51. Più in particolare, **FASTWEB**, pur riconoscendo la validità degli obblighi imposti dall'Autorità, ritiene necessario introdurre ulteriori misure regolamentari volte a regolare in modo più puntuale il processo di transizione al digitale terrestre. In particolare, Fastweb suggerisce l'adozione di un regime di interoperabilità ed interconnessione atto a garantire ad operatori di piattaforme alternative il diritto di ritrasmettere in modo invariato e simultaneo, e senza oneri, i palinsesti analogici in chiaro dei due operatori notificati.

52. In linea generale **ATDI** (Associazione Televisioni Digitali Indipendenti) condivide sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità di imporre gli obblighi sottoposti a consultazione pubblica a carico di RAI e RTI. L'Associazione rileva inoltre che, in considerazione dei tempi brevi per lo *switch-off*, sarebbe necessario che l'Autorità procedesse ad un tempestiva attuazione dei *remedies* ed all'adozione di interventi volti a promuovere la concorrenza nei diversi mercati in cui si articola il settore della televisione digitale. ATDI auspica che l'Autorità avvii nel breve periodo una nuova analisi del mercato 18 che possa beneficiare di dati più aggiornati ed aderenti all'attuale struttura del mercato radiotelevisivo e che l'Autorità pianifichi ed attui nel più breve tempo possibile un programma di interventi nel settore della televisione digitale, con riferimento non solo alla televisione digitale terrestre, ma anche alla televisione via satellite ed a quella via cavo, sia in chiaro che a pagamento.

53. Nel proprio contributo **WIND** esprime, in primo luogo, alcune considerazioni generali relative al processo di convergenza, all'integrazione verticale, all'utilizzo dei servizi via cavo per i servizi di diffusione radiotelevisiva, nonché al ruolo degli operatori TLC nel contesto attuale e la nuova offerta di servizi di erogazione/fruizione di contenuti. WIND afferma che, alla luce del progressivo tasso di adozione della piattaforma digitale terrestre, ed in considerazione della eliminazione del mercato 18 dalla lista dei mercati rilevanti ai fini della regolamentazione ex ante, gli obblighi oggetto della consultazione in questione dovrebbero essere estesi anche al mercato dei servizi televisivi in tecnica digitale su rete terrestre ed essere integrati con gli obblighi di accesso nella fornitura dei servizi garantendo l'interoperabilità tecnologica e gestionale di tutte le combinazioni di servizi offribili su tali piattaforme. WIND richiede inoltre l'istituzione di una specifica unità di monitoraggio, guidata dall'Autorità e dal Ministero delle Comunicazioni, che segua e direzioni correttamente e coerentemente l'evoluzione dei servizi televisivi, siano essi su rete DTT o su reti a banda larga.

54. Con riferimento agli obblighi proposti, **WIND** contesta il fatto che gli obblighi definiti dall'Autorità si riferiscano alla sola "diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre". Infatti, il progressivo passaggio alla tecnica digitale potrebbe indurre i due operatori notificati a ritenere che tali obblighi siano automaticamente rimossi a valle del passaggio di una regione alla tecnica digitale (*switch-off* regionale per la televisione digitale terrestre). Il testo del provvedimento sottoposto a consultazione (punto 24) sembra avallare, secondo la società, la decadenza della posizione dominante congiunta (e pertanto degli obblighi imposti) al momento della transizione al digitale. Questo comporterebbe due conseguenze problematiche: in primo luogo, l'automatismo della rimozione degli obblighi che invece dovrebbero essere rimossi solo a seguito di adeguate analisi di mercato ed, in secondo luogo, la declinazione degli obblighi su base regionale anziché nazionale, a fronte di un mercato avente dimensione nazionale. WIND, pertanto, richiede che gli obblighi previsti mantengano una prerogativa di carattere nazionale e che la loro rimozione sia attuata solo a valle di opportune analisi di mercato.

55. Relativamente ai singoli obblighi configurati dall'Autorità, **WIND** richiede che l'obbligo di accesso ai servizi di co-ubicazione presso i siti degli operatori notificati sia congegnato in modo tale da consentire esplicitamente agli operatori TLC di poter installare presso tali siti le infrastrutture necessarie a rendere disponibili reti di distribuzione alternative con quelle degli operatori notificati. Con riferimento ai restanti obblighi Wind condivide l'orientamento dell'Autorità.

56. Con riferimento ai processi di integrazione verticale che interessano il settore televisivo nel suo complesso, l'Autorità - in conclusione del procedimento in oggetto - specifica, con riferimento a quanto sostenuto nel precedente punto 25, che, per quanto riguarda le interrelazioni tra il mercato dei servizi di trasmissione televisiva terrestre in tecnica analogica - oggetto del procedimento - ed alcuni mercati contigui, ma distinti, quale quello della raccolta pubblicitaria: (a) l'approccio seguito nella prospettiva, qui adottata, della regolamentazione ex ante non è assimilabile alla ricostruzione

dell'evoluzione concorrenziale nell'ottica dell'analisi antitrust e del pluralismo, né pregiudica altrimenti l'esame delle dinamiche che intercorrono tra piattaforme trasmissive e contenuti ; (b) i mercati contigui qui evocati non sono né potrebbero essere mercati rilevanti, non avendo l'Autorità, come affermato chiaramente all'art. 3 della delibera 544/07/CONS, individuato alcun mercato dei servizi finali, tantomeno quello della raccolta pubblicitaria.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

57. Relativamente a tutte le considerazioni di tipo generale che riguardano l'analisi del mercato 18, ed in particolare la definizione del mercato in cui è stata individuata la posizione dominante di RAI e RTI, il carattere di auto-fornitura nella fornitura dei servizi in tale mercato, e le dinamiche competitive del mercato a causa della concorrenza inter-piattaforma, l'Autorità rimanda alle proprie considerazioni svolte nell'Allegato A alla Delibera 544/07/CONS, ed alla relativa integrazione all'Allegato A (Sezione finale – Analisi dei commenti della Commissione europea) di detta Delibera, ed alle considerazioni svolte nell'Allegato B alla delibera n. 545/07/CONS.

58. Come già evidenziato nei summenzionati documenti, si osserva che i soggetti notificati dispongono di un significativo potere di mercato, in quanto godono di un notevole livello di indipendenza in virtù del controllo di infrastrutture essenziali (la maggior parte dei siti e dei tralicci e delle frequenze disponibili per trasmettere in tecnica analogica sono nella disponibilità di RAI e RTI). Tale controllo può determinare la messa in atto di strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture a soggetti terzi, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. Lo specifico obbligo di cui al quesito n. 1 in materia di accesso e uso di determinate risorse, nonché di fornitura del servizio all'ingrosso di gestione degli apparati è volto proprio ad impedire il realizzarsi di tali comportamenti. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

59. Con riferimento alle osservazioni di RTI, l'Autorità ritiene ragionevole specificare nell'articolato che gli interventi necessari a consentire l'accesso di terzi ai tralicci ed i relativi costi saranno a carico del terzo richiedente. L'Autorità ritiene altresì ragionevole specificare, nella declinazione della norma, che in nessun caso potranno essere imposti interventi non conformi alle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela del paesaggio nonché di inquinamento elettromagnetico o si pongano in contrasto con eventuali accordi contrattuali già in essere tra i soggetti notificati ed i proprietari dei siti e/o tralicci. Alla luce di quanto specificato, si ritiene che i costi di attuazione dell'obbligo di accesso – che in ogni caso dovranno essere equi trasparenti e non

discriminatori - saranno più che compensati dai benefici concorrenziali che ne deriveranno per il mercato in questione.

60. Relativamente alle osservazioni di TIMedia si rimanda a quanto espresso nell'All B della delibera in oggetto.

61. Con riferimento alle osservazioni di RETE A, l'Autorità sottolinea che eventuali misure per il trasferimento diretto di impianti e relative frequenze tra emittenti nazionali, nonché di restituzione delle frequenze, non rientrano tra quelle previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con riferimento ai rimedi possibili nell'ambito delle analisi dei mercati. Analogamente, per quanto riguarda la proposta di RETE A di introdurre misure correttive relativamente alle risorse pubblicitarie ed alla rilevazione dell'*audience*.

62. Con riferimento alle osservazioni di FRT, l'Autorità sottolinea che il mercato rilevante a cui si riferiscono gli obblighi è di dimensione nazionale (mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre) e, di conseguenza, gli operatori locali non sono beneficiari di tale obblighi.

63. Con riferimento alla misura regolamentare proposta da FASTWEB al punto 51, l'Autorità rileva che la stessa non rientra nel novero degli obblighi declinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi di mercato.

64. Relativamente a quanto esposto da ATDI, l'Autorità sottolinea che ha già calendarizzato il riesame del mercato n. 18 entro il termine del corrente anno. In quel contesto, saranno ovviamente considerati gli ulteriori sviluppi del settore televisivo e gli effetti che su di esso avranno esercitato i rimedi di cui al presente procedimento. L'Autorità rileva anche che tale analisi sarà in linea con la "nuova Raccomandazione" della Commissione del 17 dicembre 2007.

65. In relazione all'osservazione avanzata da WIND, circa la necessità di estendere gli obblighi in questione anche al mercato dei servizi di diffusione in tecnica digitale, si anticipa quanto contenuto nell'Allegato B e si rammenta che - nell'ambito di un'analisi di mercato - non possono essere previsti rimedi relativi a mercati distinti, anche se adiacenti. In tal senso, la Commissione europea si è chiaramente e ripetutamente espressa, anche in occasione di commenti alle proposte di decisione delle Autorità nazionali di regolamentazione, nonché nell'ambito di appositi *pre-notification meetings* con l'Autorità italiana. Inoltre, l'Autorità non condivide la seconda osservazione avanzata da Wind, perché il perimetro del mercato della distribuzione del segnale televisivo verso i siti diffusi è esterno rispetto alla definizione di mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali contenuta nell'allegato A alla Delibera n. 544/07/CONS.

Obblighi in materia di trasparenza

66. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di trasparenza agli operatori notificati faciliti le contrattazioni tra le parti, riduca i margini di contenzioso tra le stesse e garantisca le medesime informazioni a tutti i soggetti che intendono estendere ed integrare le proprie reti. La disponibilità di un'Offerta di riferimento, in cui tale obbligo si sostanzia, estende la visibilità per gli operatori terzi e permette una più agevole pianificazione delle attività di integrazione e sviluppo della propria rete. Inoltre, tale obbligo - assicurando la trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso, in particolare in materia di prezzi - disincentiva la possibilità che sia operata una discriminazione a sfavore degli operatori terzi da parte degli operatori notificati, sia con riferimento a qualità e gamma dei servizi offerti, sia in relazione alle condizioni economiche applicate.

67. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 del Codice, l'Autorità intende introdurre – quindi - l'obbligo di rendere disponibile un'Offerta di riferimento disaggregata, relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.

68. Tali obblighi di trasparenza risultano necessari proprio in virtù del fatto che gli operatori notificati controllano una quota rilevante delle risorse essenziali per i *broadcaster* che vogliono distribuire i propri programmi via etere terrestre. La conoscenza, da parte delle emittenti potenzialmente interessate ad integrare od estendere la propria rete di distribuzione televisiva terrestre, delle condizioni di offerta in termini di caratteristiche tecniche, dati contabili, limiti e condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi e i relativi prezzi, appare dunque un prerequisito essenziale per garantire agli operatori terzi che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie, per accelerare il negoziato relativo ai servizi a livello *wholesale* e per ridurre la probabilità che insorgano controversie.

69. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di diffusione televisiva sia anche proporzionato, tenuto conto che – in tal modo – sono ridotte significativamente le asimmetrie informative che attualmente avvantaggiano gli operatori notificati. Per altro verso, i costi di attuazione di tale obbligo, considerato il fatto che le informazioni richieste sono già a disposizione degli operatori notificati, sono molto contenuti e sicuramente inferiori rispetto ai benefici che ne derivano.

70. Al fine di rendere effettivo il beneficio della disponibilità di un'Offerta di riferimento, si ritiene che essa debba prevedere il seguente grado minimo di dettaglio:

- a) l'ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalità indoor/outdoor, ospitalità sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc);
- b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.);
- c) informazioni su livello di qualità, interruzione del servizio, etc;
- d) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.)
- e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilità dell'offerta;
- f) aspetti relativi alla sicurezza;
- g) aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;
- h) prezzo delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento;
- i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalità di rinnovo.

71. L'Offerta di riferimento deve essere resa disponibile da parte delle imprese notificate entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Inoltre, tale Offerta deve essere resa disponibile su base annuale, con termine prefissato dall'Autorità.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di trasparenza e in particolare di rendere disponibile un'offerta di riferimento relativa alle condizioni economiche e tecniche dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

72. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia giustificato e comunque proporzionato, poiché eventuali rapporti con terzi relativi all'ospitalità dei siti o ad altri servizi tecnici devono essere rimessi alla libera negoziazione commerciale tra le parti interessate.

73. **RTI** non ritiene necessario obbligare gli operatori notificati a prefigurare ex ante tutte le possibili modalità attraverso le quali potrebbe declinarsi una domanda di accesso ai tralicci e ritiene che il corrispettivo che potrà essere richiesto al soggetto richiedente potrà essere quantificato soltanto una volta note le specifiche tecniche degli impianti da ospitare. RTI ritiene dunque che, in mancanza di tali informazioni, possono essere solamente fornite indicazioni di massima, mentre una quotazione finale ed esaustiva può essere prodotta solo caso per caso. In ogni caso, RTI considera eccessivamente ridotto il termine di 90 giorni di cui all'art. 2, comma 4, in ragione del numero degli impianti e della complessità delle verifiche necessarie per la composizione dell'offerta.

74. **FRT** ritiene che le misure proposte dovrebbero riguardare più i soggetti non operanti nella diffusione televisiva che i due operatori notificati.

75. **TIMedia, FASTWEB, ATDI, WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità. **TIMedia** condivide l'obbligo di trasparenza e la pubblicazione di un'offerta di riferimento, ma a condizione di estendere l'accesso anche ai siti utilizzati per le reti di diffusione in tecnica analogica all'epoca dell'analisi di mercato e successivamente convertiti al digitale e all'accesso "logico" ai servizi di diffusione e quindi alla capacità trasmissiva.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

76. Relativamente al rilievo di RAI, l'Autorità osserva che il principio di libera negoziazione potrebbe comportare da parte degli operatori notificati un rifiuto all'accesso a proprie infrastrutture (siti, tralicci, etc.) agli operatori che ne facciano richiesta. Pertanto, solo l'obbligo di accesso declinato dall'Autorità con le condizioni di trasparenza di cui al comma 2, garantiscono che gli operatori notificati non mettano in atto strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse, è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

77. L'Autorità concorda con RTI nel non prefigurare a priori tutte le possibili modalità attraverso le quali potrebbe declinarsi una domanda di accesso ai tralicci, ma ritiene che in ogni caso sia comunque utile definire un'offerta di riferimento basata sulle caratteristiche definite al punto 69, con un grado di dettaglio tale da assicurare all'operatore terzo che intenda usufruire della possibilità di accesso una stima sufficientemente attendibile dei costi da sostenere. L'Autorità accoglie parzialmente l'osservazione di RTI che considera eccessivamente ridotto il termine di 90 giorni di cui

all'art. 2, comma 4, in ragione del numero degli impianti e della complessità delle verifiche necessarie per la composizione dell'offerta, portando tale termine a 120 giorni. A tale proposito, l'Autorità ritiene corretto non estendere ulteriormente tale durata per via del carattere di dettaglio di cui sopra associato all'offerta di riferimento.

78. Relativamente all'osservazione di FRT, l'Autorità osserva che il tema della definizione del mercato, con l'esatta perimetrazione dei servizi che ne fanno parte, assieme a quello dell'individuazione delle imprese con significativo potere di mercato sono stati già affrontati e risolti nell'ambito della delibera 544/07/CONS. In tal senso, gli operatori menzionati da FRT non sono stati considerati nell'ambito dell'analisi conclusa con la delibera 544/07/CONS..

79. Con riferimento alle osservazioni avanzate da TIMedia, si registra che – in relazione alla richiesta di accesso “logico” (accesso alla capacità trasmissiva) – la società ha modificato la propria posizione, non insistendo nel richiedere tale obbligo tra quelli possibili nell'ambito della analisi di mercato in esame. Viceversa, per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo di accesso anche al mercato dei servizi di trasmissione in tecnica digitale, si ribadisce quanto formulato al punto 64, e si rimanda alle considerazioni espresse all'Allegato B (seconda fase della consultazione) della delibera

_____.

Obblighi in materia di non discriminazione

80. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati impedisca che questi ultimi possano ostacolare o distorcere la competizione nel mercato. L'obbligo di non discriminazione evita che possano essere praticate dagli operatori con notevole potere di mercato (verticalmente integrati) condizioni diseguali tra le emittenti terze concorrenti e le società appartenenti al gruppo o che vengano praticate discriminazioni nei confronti di emittenti terze, potenzialmente concorrenti, anche al fine di condizionare lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle.

81. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice, l'Autorità intende introdurre in particolare l'obbligo per gli operatori notificati di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate.

82. In assenza di previsioni specifiche che obblighino i soggetti notificati a praticare condizioni economiche equivalenti per servizi equivalenti ed a garantire condizioni e

livelli di qualità identici a quelli che assicurano ai propri clienti interni, gli operatori con significativo potere di mercato potrebbero essere incentivati a discriminare i soggetti terzi, ed in particolare i loro concorrenti – anche potenziali – nel mercato televisivo.

83. L'Autorità ritiene che l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di diffusione sia proporzionato e giustificato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente differenziati per i servizi di accesso e di gestione della rete da parte degli operatori notificati, a svantaggio degli operatori terzi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti, in quanto si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi e appaiono sicuramente inferiori ai benefici che ne possono scaturire.

3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati i seguenti obblighi in materia di non discriminazione?

a) praticare condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti, nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica per servizi equivalenti;

b) fornire a operatori terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicurano all'interno del proprio gruppo.

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

84. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia giustificato e comunque proporzionato poiché, in questo settore, i rapporti con terzi devono essere lasciati alla libera negoziazione commerciale tra le parti interessate.

85. **RTI** rileva che l'obbligo di predisposizione di una offerta disaggregata di riferimento costituisce il presupposto necessario per i due obblighi in questione e che, quindi, per quanto rilevato in precedenza, RTI ritiene che imporre agli operatori notificati una valutazione ex ante di quelle che potrebbero essere le circostanze equivalenti a fronte delle quali predisporre pari condizioni di offerta appare un compito arduo che rischia di generare costi e inefficienze destinate a ripercuotersi nei mercati a valle.

86. **FRT** ritiene che – anche in questo caso - le misure proposte dovrebbero riguardare più i soggetti non operanti nella diffusione televisiva che i due operatori notificati.

87. **RETE A** osserva quanto già asserito in precedenza, ossia che l'obbligo per RAI e RTI di consentire l'accesso a terzi operatori a proprie infrastrutture è una misura

irrilevante ai fini della riduzione della loro posizione dominante nel mercato televisivo, anzi paradossalmente ciò può costituire un *business* aggiuntivo ed una valorizzazione indipendentemente dal PNAF.

88. Gli operatori **FASTWEB, ATDI e WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità. **TIMedia** condivide essenzialmente l'orientamento espresso dall'Autorità.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

89. L'Autorità ribadisce che il principio di libera negoziazione potrebbe comportare da parte degli operatori notificati un rifiuto all'accesso a proprie infrastrutture (siti, tralicci, etc.) agli operatori che ne facciano richiesta. Pertanto, solo l'obbligo di accesso declinato dall'Autorità, con le condizioni di trasparenza di cui al comma 2, garantiscono che gli operatori notificati non mettano in atto strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

90. Con riferimento alle osservazioni di RTI e RETE A, l'Autorità ritiene che l'obbligo di offerta disaggregata definita secondo i criteri di cui al punto 57 costituisca un presupposto corretto per la corretta applicazione del principio di non discriminazione. L'Autorità ribadisce che solo l'imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati impedisce che questi ultimi possano ostacolare o distorcere la competizione nel mercato. L'obbligo di non discriminazione evita che possano essere praticate dagli operatori con notevole potere di mercato (verticalmente integrati) condizioni diseguali tra le emittenti terze concorrenti e le società appartenenti al gruppo o che vengano praticate discriminazioni nei confronti di emittenti terze, potenzialmente concorrenti, anche al fine di condizionare lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle.

91. Per quanto riguarda la considerazione di FRT, l'Autorità ribadisce quanto già esposto al punto 77.

Obblighi in materia di separazione contabile

92. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, l'Autorità può obbligare un operatore verticalmente integrato a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni relativamente ai servizi di diffusione televisiva terrestri in tecnica

analogica, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione imposto ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive.

93. Il comma 2, dell'art. 48, stabilisce altresì che: “per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi”. Ai fini della verifica dell'obbligo di non discriminazione, la cui essenza si sostanzia nel praticare condizioni equivalenti per servizi equivalenti, è infatti importante poter conoscere i ricavi prodotti da ciascun cliente in relazione ai singoli servizi acquistati. La disaggregazione del fatturato in funzione delle seguenti variabili - prodotto, servizio, quantità offerta e cliente servito - rappresenta un livello di informazione minimo per verificare che, a seguito dell'Offerta di riferimento, siano state effettivamente applicate condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

94. Data la struttura di mercato che vede la presenza di gruppi verticalmente integrati è necessario verificare che gli operatori con significativo potere di mercato offrano i propri servizi ai soggetti terzi a condizioni equivalenti a quelle praticate ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

95. La disponibilità di una Offerta di riferimento e la successiva verifica attraverso la contabilità separata sono dunque due aspetti sinergici (l'uno *ante* transazione, l'altro *post* transazione), funzionali all'applicazione dell'obbligo di non discriminazione.

96. Ne consegue che, per quanto riguarda gli obblighi in materia di separazione contabile, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 del Codice e ai fini di garantire la verifica degli obblighi di non discriminazione, l'Autorità intende introdurre l'obbligo di:

- a) tenere una contabilità separata per la fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica sulle reti terrestri;
- b) dare evidenza delle quote di ricavo attribuibile a ciascun cliente servito, in funzione dei prodotti/servizi offerti e delle relative quantità.

97. L'Autorità si riserva di specificare successivamente, anche attraverso un confronto tecnico con gli operatori notificati, gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di implementazione dell'obbligo di contabilità separata.

98. Anche nel caso dell'obbligo di separazione contabile, la misura appare necessaria e proporzionata, in ragione delle richiamate caratteristiche strutturali del mercato ed, in particolare, della presenza di imprese dotate di significativo potere di mercato ed integrate lungo l'intero arco della filiera produttiva. In tale contesto, solo attraverso la separazione contabile delle attività è possibile verificare la corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione e di assicurare, quindi, una effettiva parità di trattamento tra gli operatori con notevole potere di mercato ed i loro concorrenti.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati il sopramenzionato obbligo in materia di separazione contabile?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

99. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia in alcun modo giustificato e comunque proporzionato, in quanto RAI è già soggetta ad un obbligo di separazione contabile in qualità di concessionaria del servizio pubblico ed, in ogni caso, non possa essere destinataria di tale obbligo, dal momento che l'attività di gestione dei siti è svolta dalla società del Gruppo RAI, RAIWAY, dotata di autonoma personalità giuridica.

100. **RTI** rileva che – anche in questo caso - l'obbligo di predisposizione di una offerta disaggregata di riferimento costituisce il presupposto necessario per l'obbligo in questione e che, quindi, per quanto rilevato in precedenza, RTI ritiene che imporre agli operatori notificati una valutazione ex ante di quelle che potrebbero essere le circostanze equivalenti a fronte delle quali predisporre pari condizioni di offerta appaia un compito arduo che rischia di generare costi ed inefficienze destinate a ripercuotersi nei mercati a valle.

101. **TIMedia** suggerisce di imporre un obbligo di disaggregazione nell'imputazione dei costi per i servizi forniti all'interno del Gruppo cui appartiene la società notificata, che avvenga a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie; di valutare in un secondo momento il passaggio alla separazione contabile ed all'orientamento al costo.

102. **RETE A** ritiene che la misura relativa a tale obbligo (separazione contabile) risulterebbe superflua se l'offerta dovesse avvenire al costo, o, comunque, alle stesse condizioni per le reti dei rispettivi gruppi e per i terzi.

103. **FRT** non ravvisa una particolare necessità di imporre un obbligo di separazione contabile a carico degli operatori notificati.

104. **FASTWEB, ATDI e WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

105. Relativamente alle osservazioni espresse da RAI, RTI, FRT e RETE A, l'Autorità ribadisce le considerazioni svolte relativamente all'obbligo in materia di separazione contabile (punti 92 fino punto 98).

106. L'Autorità ritiene - anche in base alle risultanze della seconda fase della consultazione - di accogliere il suggerimento di TIMedia di inserire un riferimento a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie per i prezzi offerti dagli operatori notificati.